

Versione modificata con deliberazioni 193/2012/RGAS, 246/2012/R/GAS, 316/2012/R/GAS, 553/2012/R/GAS e 575/2012/R/GAS.

DELIBERAZIONE 2 FEBBRAIO 2012
28/12/R/GAS

REVISIONE E ADEGUAMENTO DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO DI MISURA SULLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E DELLE DIRETTIVE DI MESSA IN SERVIZIO DI GRUPPI DI MISURA GAS, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 22 OTTOBRE 2008, ARG/GAS 155/08

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 febbraio 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1990, n. 144, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 142 del 20 giugno 2000, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 18 aprile 2005, n. 62;
- decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22/07 (di seguito: decreto legislativo 22/07);
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legge 25 giugno 2008, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successivamente modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18 gennaio 2011, n. 32;
- il pacchetto di norme UNI/TS 11291, parti da 1 a 8 "Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria" sviluppato dal Comitato Italiano Gas;
- il Technical Report "*Functional reference architecture for communications in smart metering systems*" (SMCG_Sec0041_DC 2011-05), sviluppato nell'ambito del mandato M/441 del 12 marzo 2009 che la Commissione Europea ha predisposto per gli organismi di standardizzazione CEN, CENELEC ed ETSI;

- il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2011, n. 198/11 (di seguito: TIQE);
- la deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/08) e in particolare l'Allegato A, come successivamente integrato e modificato (di seguito: direttive telegestione gas);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la Parte II del TUDG recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)", approvata con la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2010, ARG/gas 145/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 145/10);
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2011, ARG/gas 36/11;
- il documento per la consultazione DCO 17/11 del 19 maggio 2011 recante "Valutazione di possibili modifiche della regolazione tariffaria del servizio di misura sulle reti di distribuzione del gas naturale, in relazione agli obblighi previsti dalla deliberazione ARG/gas 155/08" (di seguito: DCO 17/11);
- il documento per la consultazione DCO 40/11 del 3 novembre 2011 recante "Possibile revisione degli obblighi di messa in servizio dei gruppi di misura previsti dall'allegato A alla deliberazione dell'Autorità ARG/gas 155/08" (di seguito: DCO 40/11).

CONSIDERATO CHE:

- con le deliberazione ARG/gas 155/08, l'Autorità ha approvato le direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas elettronici caratterizzati da requisiti funzionali minimi, che includono la telelettura e la telegestione;
- in data 6 novembre 2008 l'Autorità ha approvato la RTDG, con cui ha definito la regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale per il periodo di regolazione 2009-2012;
- la legge n. 99/09 contiene disposizioni relative ai GdM installati presso i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale;
- in particolare, il comma 21 dell'articolo 30 della medesima legge n. 99/09 stabilisce che "la validità temporale dei bolli metrici e della marcatura <CE> apposti sui misuratori di gas con portata massima fino a 10 metri cubi/h è di quindici anni, decorrenti dall'anno della loro apposizione, in sede di verifica o accertamento della conformità prima della loro immissione in commercio";
- il comma 25 aggiunge che, "ai fini di una graduale applicazione della prescrizione sul limite temporale dei bolli metrici, l'Autorità definisce le modalità e i tempi per procedere alla sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili soggetti a rimozione, assicurando che i costi dei misuratori da sostituire non vengano posti a carico dei consumatori né direttamente né indirettamente";

- al tempo stesso, il medesimo comma 25 prevede come l’Autorità possa disporre la sostituzione dei misuratori volumetrici a pareti deformabili con contatori elettronici teleletti e telegestiti, che assicurino vantaggi ai consumatori finali in termini di maggiori informazioni nonché di riduzioni tariffarie conseguenti ai minori costi sostenuti dalle imprese;
- a seguito di segnalazioni da parte degli operatori, l’Autorità ha ritenuto opportuno sottoporre a discussione, con il DCO 17/11, una serie di proposte finalizzate a riformare la regolazione tariffaria del servizio di misura, nell’ottica di migliorare l’aderenza a costi efficienti delle tariffe di riferimento e di meglio differenziare il livello dei ricavi ammessi per le imprese distributrici in funzione del grado di assolvimento degli obblighi di installazione previsti dalle direttive telegestione gas;
- in particolare, le proposte possono riassumersi come segue:
 - a) lo scorporo dalla tariffa a copertura dei costi centralizzati di distribuzione e misura di una componente a copertura dei costi relativi ai sistemi di telegestione;
 - b) la fissazione del livello della componente centralizzata di cui al precedente alinea, ad un valore stimato aggregando i costi di investimento 2010 delle imprese che avessero investito in sistemi di telegestione e riportando tali costi al numero di punti di riconsegna serviti dalle medesime imprese distributrici;
 - c) la definizione di una componente a copertura dei costi di capitale di località, ovvero dei costi dei gruppi di misura comprensivi di eventuale correttore dei volumi, valutata sulla base di costi *standard* definiti dall’Autorità;
 - d) la differenziazione della componente della tariffa di riferimento a copertura dei costi operativi per l’installazione e la manutenzione dei gruppi di misura, in una componente tariffaria applicata a tutti i punti di riconsegna serviti (componente base) e in una componente tariffaria parametrica aggiuntiva per i misuratori di classe maggiore di G6, conformi ai requisiti della deliberazione ARG/gas 155/08, finalizzata a coprire i costi delle verifiche metrologiche;
 - e) l’invarianza, almeno per il quarto periodo regolatorio, della componente a copertura dei costi relativi alle funzioni di raccolta, validazione e registrazione delle misure;
- nelle risposte al DCO 17/11 pervenute la maggior parte degli interessati ha sottolineato l’esigenza di rivedere le scadenze per l’introduzione dei gruppi di misura previste dalla delibera ARG/gas 155/08;
- in relazione a tali segnalazioni l’Autorità ha ritenuto opportuno svolgere ulteriori approfondimenti volti a verificare l’efficacia degli strumenti regolatori in vigore, in relazione all’esigenza di garantire uno sviluppo efficiente del servizio e di favorire la creazione di valore per i clienti finali nel medio termine;
- in esito agli approfondimenti, con il DCO 40/11 l’Autorità ha espresso i propri orientamenti per una riforma dei criteri di regolazione del servizio di misura nelle reti di distribuzione del gas naturale, al fine di poter intercettare il risparmio in termini di investimento che nuove soluzioni tecnologiche potrebbero far conseguire, nonché garantire una maggior gradualità nell’applicazione della prescrizione sul limite temporale dei bolli metrici di cui

alla legge 99/09. In particolare, l'Autorità ha rappresentato l'intenzione di rimodulare il piano di adeguamento ai requisiti minimi di cui alla delibera ARG/gas 155/08 dei misuratori nei punti di riconsegna delle reti di distribuzione gas, formulando i propri orientamenti in ragione della tipologia delle classi di gruppi di misura;

- per quanto riguarda il piano di installazione dei gruppi di misura di classe superiore a G40, veniva evidenziato come dalle comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 11 della deliberazione ARG/gas 155/08 emergesse che non tutte le imprese avevano conseguito le percentuali di installazione previste, in ragione di problematiche di ritardo produttivo/tecnologico. L'Autorità proponeva pertanto l'eventualità di posporre il termine per la verifica dell'adempimento degli obblighi al 31 gennaio 2012, da valutare con il riferimento al 100% dei punti di riconsegna attivi a quella data. Contestualmente, si proponeva l'applicazione del riconoscimento a costi *standard* dei nuovi investimenti a partire dall'anno 2012, indicando anche il livello di tali costi *standard*;
- per quanto riguarda il piano di installazione dei gruppi di misura di classe inferiore o uguale a G40, l'Autorità prospettava un rinvio dell'applicazione del sistema di penali previsto dalla deliberazione ARG/gas 155/08, all'anno in cui si possa ragionevolmente ritenere che le condizioni dell'offerta delle apparecchiature di misura siano tali da consentire ai distributori il pieno rispetto degli obblighi di messa in servizio dei sistemi di telelettura (di seguito: anno a regime); inoltre, con decorrenza da tale anno l'Autorità ipotizzava al contempo l'introduzione di un meccanismo di riconoscimento dei costi basato su costi *standard* che incentivasse le imprese distributrici ad adottare soluzioni economicamente efficienti;
- coerentemente, anche l'eventuale applicazione delle disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori, previste dal comma 49.2 della RTDG a complemento del sistema di penali, avrebbe dovuto trovare applicazione con decorrenza dall'anno a regime;
- per le classi di misuratori superiori a G6 e inferiori o uguali a G40 veniva indicato il 2014 come anno a partire dal quale applicare le penali, mentre il costo *standard* era indicato decrescente negli anni fino a convergere al costo del gruppo di misura più economico, a parità di prestazioni, nel 2015;
- per le classi di misuratori inferiori o uguali a G6, destinate al *mass market*, veniva proposto che l'obiettivo di installazione dell'80% dei misuratori fosse conseguito nell'anno 2018, con conseguente applicazione delle penali e convergenza del costo *standard* al costo dei nuovi misuratori elettronici a partire da tale anno;
- contestualmente, veniva proposto che, a partire dal 1 gennaio 2012, l'installazione di nuove apparecchiature, anche in sostituzione di misuratori già installati, avvenisse obbligatoriamente con dispositivi conformi ai requisiti funzionali minimi previsti dalle direttive telegestione gas, al netto dell'attivazione delle funzioni di telegestione e telelettura;
- inoltre, con riferimento ai gruppi di misura di classe minore o uguale a G6, venivano evidenziate alcune opportunità di efficientamento, ipotizzando possibili sinergie con il sistema di *metering* del settore elettrico ed, eventualmente, di altri servizi a rete;

- in tal senso, al fine di testare tali soluzioni, veniva proposto di avviare una sperimentazione tramite progetti pilota che, partendo dai nuovi misuratori elettronici gas nel frattempo messi in funzione in modalità monoservizio, ne recuperassero la funzionalità in un'architettura multiservizio.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- dalla consultazione è emersa una generale condivisione degli obiettivi di riforma della regolazione del servizio di misura proposti dall'Autorità in un'ottica di massimizzazione del *social welfare*, pur con diverse posizioni rispetto al livello e alle modalità di riconoscimento dei costi proposti dall'Autorità;
- in dettaglio, con riferimento alla copertura dei costi centralizzati, gli operatori condividono l'ipotesi di introduzione di una specifica componente a copertura dei costi delle immobilizzazioni materiali e immateriali centralizzate relative ai sistemi di telegestione; tuttavia alcuni operatori criticano le modalità proposte dall'Autorità per la fissazione del livello di tale componente centralizzata, altri il *driver* proposto (punti di riconsegna), evidenziando la necessità di fissare i valori di tale componente in funzione dei costi effettivamente sostenuti, altri ancora richiedono che il valore di tale componente sia valutato con riferimento a tutte le imprese, ivi comprese quelle che acquistano il servizio in *outsourcing*, e venga aggiornato durante il periodo regolatorio;
- in relazione all'ipotesi relativa alla fissazione del costo *standard* a copertura dei costi di capitale di località, alcuni operatori hanno espresso una generale contrapposizione al meccanismo, richiedendo di posticipare la sua introduzione ad una fase di minor incertezza sul livello dei costi dei gruppi di misura;
- per contro, alcuni operatori hanno ritenuto condivisibile l'introduzione dei costi *standard* e del meccanismo incentivante collegato, richiedendo però l'allineamento dei costi a quelli effettivamente riscontrati sul mercato, ritenuti sostanzialmente più alti rispetto a quelli proposti nella consultazione, e proponendo l'introduzione di una maggiorazione del tasso di remunerazione con finalità incentivanti;
- dalla consultazione emerge una generale condivisione della differenziazione della componente tariffaria a copertura dei costi operativi per l'installazione e la manutenzione dei nuovi gruppi di misura elettronici, tuttavia gli operatori non concordano sul livello di costo riconosciuto; in particolare, le analisi di costo unitario riportate dalle imprese, che si attestano su valori da due a quattro volte il valore indicato dall'Autorità, evidenziano che gli scostamenti sono prevalentemente riconducibili alla numerosità e alla qualificazione del personale coinvolto nell'attività di installazione;
- in merito alla componente a copertura dei costi relativi a funzioni di raccolta, validazione e registrazione delle misure, la maggior parte degli operatori evidenzia che il livello attualmente riconosciuto non risulta adeguato ai costi da sostenere per il sistema di telelettura/telegestione, e che quindi, in sede di revisione, tale componente debba essere aggiornata, anche al fine di tenere conto di eventuali costi emergenti legati alla telelettura;
- in aggiunta al punto precedente, alcuni operatori ritengono opportuno definire al più presto le frequenze di raccolta, impattanti sia sul valore di costo dell'attività, sia sul corretto dimensionamento delle apparecchiature;

- in linea di massima, tutte le contestazioni in termini di maggiori costi non sono supportate da dati fattuali;
- dal punto di vista tecnologico, per gruppi di misura di classe inferiore a G40, tutte le risposte alla consultazione evidenziano possibili ulteriori ritardi rispetto a quanto indicato dal DCO 40/11, che già propone una revisione delle tempistiche originariamente indicate nella deliberazione ARG/gas 155/08, sia con riferimento alla disponibilità di prodotti, in particolare per le soluzioni ibride e massicche, sia con riferimento al completamento delle norme tecniche relative alle tecnologie di comunicazione punto-multipunto; tuttavia, la maggior parte degli operatori ritiene che le predette criticità possano risolversi comunque entro il 2012;
- alcuni operatori sollecitano la definizione di regole di utilizzo dell'elettrovalvola, specie al fine di chiarire la responsabilità sul loro uso;
- inoltre, con riferimento alla rimodulazione delle tempistiche di applicazione delle penali, alcuni operatori condividono gli orientamenti dell'Autorità, mentre altri propongono un ulteriore differimento in particolare per il *mass market*;
- a tale proposito, alcuni operatori ritengono che un ulteriore differimento di due o tre anni, rispetto ai termini indicati dal DCO 40/11 potrebbe consentire l'allineamento del piano di installazione italiano con quello previsto dai *roll out* di altri importanti Stati Membri, e di conseguenza permetterebbe di beneficiare del probabile e auspicato sviluppo della concorrenza nell'offerta degli apparati; tale differimento consentirebbe inoltre di sincronizzare il piano di installazione con lo svolgimento della maggior parte delle gare per la concessione, che dovrebbero effettuarsi nel periodo 2012-2016;
- in ogni caso, dalla consultazione emerge la necessità di garantire l'equilibrio economico-finanziario delle imprese ed evitare una sostituzione a "macchia di leopardo", poco efficiente;
- alcuni operatori ritengono, anche, che la proposta non colga appieno i dettami della legge 99/09 relativi alla gradualità o agli obblighi di sostituzione a fine vita;
- la maggior parte degli operatori concorda con l'introduzione degli obblighi relativi ai requisiti minimi riguardanti il gruppo di misura all'atto della sostituzione;
- infine, con riferimento ai progetti pilota, la maggior parte degli operatori ritiene che la sinergia multiservizio sia da ricercarsi nel lungo periodo, mentre nell'immediato ritengono opportuno uno sviluppo monoservizio con soluzioni architettoniche adattabili in un secondo momento;
- sempre in riferimento ai progetti pilota, dalla consultazione emerge che la tecnologia WMBus 169 MHz è attualmente già largamente condivisa e che risulta preferibile anche in ottica multiservizio.

CONSIDERATO INFINE CHE:

- dalla rilevazione dei nuovi investimenti ai fini tariffari a disposizione dell'Autorità è risultato che negli anni dal 2008 al 2010 è stata effettuata una significativa sostituzione dei gruppi di misura con l'installazione di misuratori convenzionali i cui bolli metrici scadranno in un periodo compreso tra il 2023 e

il 2025; e che questa circostanza potrebbe alterare significativamente l'analisi costi/benefici alla base della deliberazione ARG/gas 155/08.

RITENUTO OPPORTUNO:

- con riferimento ai gruppi di misura di classe superiore a G40, fissare al 29 febbraio 2012 il termine per il completamento della sostituzione dei misuratori tradizionali con misuratori elettronici, con contestuale applicazione delle penali e delle sanzioni a partire da tale data;
- con riferimento ai gruppi di misura di classe superiore a G6 e minore o uguale a G40, confermare gli orientamenti contenuti nel DCO 40/11 di rimodulazione degli obblighi, mediante il differimento delle scadenze previste dalla deliberazione ARG/gas 155/08 al 31 dicembre 2014 in quanto, dagli elementi acquisiti nell'ambito della consultazione, è emersa la capacità delle imprese costruttrici di apparati di assicurare una fornitura dei misuratori corrispondenti, in un normale contesto competitivo, compatibile con tale scadenza;
- con riferimento ai misuratori di classe minore o uguale a G6, rivedere gli obiettivi e le scadenze, al fine di consolidare i vantaggi di sistema, anche economici, conseguibili con l'introduzione dei nuovi misuratori elettronici, in particolare riducendo l'impatto delle dismissioni non ammortizzate e condividendo i costi dei sistemi di telelettura/telegestione con altri servizi di *meter reading*;
- conseguentemente prevedere l'obbligo di attivazione del requisito della telelettura/telegestione all'anno a regime che, dalle informazioni a disposizione dell'Autorità è individuato nell'anno 2018, avviando nel contempo una fase sperimentale per verificare la fattibilità di sistemi di *metering multiservice*;
- inoltre rivedere l'obiettivo di sostituzione previsto entro il 31 dicembre 2018, al fine di contenere significativamente l'onere connesso all'eventuale sostituzione di misuratori convenzionali con bollo metrico ancora valido e, a tal fine:
 - i) fissare al 60% la percentuale minima di gruppi di misura elettronici messi in servizio rispetto al totale dei punti di riconsegna serviti;
 - ii) prevedere che, in ogni caso, tutti i misuratori con validità del bollo metrico scaduta siano stati sostituiti;
 - iii) prevedere che, in ogni caso, tutti i misuratori installati successivamente alla data del 29 febbraio 2012 appartengano alla tipologia elettronica;
- prevedere, infine, che l'Autorità, con successivo provvedimento e dopo ulteriori approfondimenti in relazione alla vetustà dei misuratori convenzionali installati, definisca gli obiettivi di sostituzione successivi all'anno 2018;
- al fine di dare maggiore certezza al mercato, indicare le modalità di copertura dei costi dell'attività di misura anche per il periodo che travalica l'attuale periodo regolatorio.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- a causa del rilevante impatto economico derivante dalla sostituzione dei gruppi di misura, il mero riconoscimento in tariffa dei costi sostenuti in una logica a "pié di lista", senza meccanismi che perseguano l'obiettivo di efficientamento

del servizio, non sia compatibile con l'obiettivo di massimizzazione del *welfare* complessivo;

- in tale prospettiva e nell'ottica di definire un quadro chiaro di riconoscimento tariffario necessario al proseguimento del piano di sostituzione dei misuratori, sia opportuna l'adozione dei costi *standard* per la valutazione dei cespiti di località, a partire dagli investimenti effettuati nell'anno 2012;
- sia opportuno confermare i livelli a regime dei *costi standard* per gruppo di misura installato proposti in consultazione, stante i dati raccolti dall'Autorità in merito, ma al contempo definire un percorso di discesa più graduale dei costi *standard* nel tempo, tenuto conto delle indicazioni fornite nel corso della consultazione;
- in considerazione delle diverse possibilità di scelta da parte delle imprese in merito alle tecnologie utilizzabili e ai costi sottostanti, nonché alle tempistiche per la sostituzione, ad integrazione della valorizzazione a costi *standard* sia opportuno prevedere un meccanismo incentivante di *profit e loss sharing* che intercetti eventuali scostamenti dei costi effettivamente sostenuti.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- confermare le proposte in termini di modalità di copertura dei costi relativi ai cespiti centralizzati che garantiscono la neutralità rispetto alle scelte *make or buy* delle imprese, ovvero rispetto alla scelta tra l'investimento in proprio o la fornitura del servizio di telelettura/telegestione tramite un contratto di *outsourcing*;
- ai fini del precedente punto, prevedere che, a partire dall'anno 2013, i costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione siano coperti dalle seguenti componenti della tariffa di riferimento:
 - $t(tel)_t$, a copertura dei costi centralizzati per il centro di telelettura/telegestione, espressa in Euro per punto di riconsegna, determinata sulla base del costo medio per punto di riconsegna registrato dalle imprese con scelta di tipo *make* nell'anno $(t-2)$;
 - $t(con)_{t,d}$, a copertura dei costi dei concentratori, espressa in Euro per punto di riconsegna, determinata sulla base del costo medio per punto di riconsegna registrato dalle imprese con scelta di tipo *make* nell'anno $(t-2)$ eventualmente differenziata sulla base di parametri di densità.
- riservarsi di verificare l'eventualità di definire un costo *standard* per le componenti a copertura dei sistemi di telelettura/telegestione a valle della sperimentazione relativa ai progetti pilota di architetture di telecomunicazione multiservizio, al fine di trasferire gradualmente ai clienti finali i benefici derivanti dalle economie di scopo connesse con lo sviluppo multiservizio e dalle eventuali economie di scala connesse all'adozione di soluzioni di tipo *buy*, i cui costi dovranno essere separatamente rilevati;
- in linea con la finalità sopra esposte, confermare la determinazione parametrica del costo riconosciuto per la copertura dei costi relativi a funzioni di raccolta, validazione e registrazione delle misure, in continuità con le regole di aggiornamento previste dal comma 42.1 della RTDG;

- differenziare, a partire dall'anno 2013, la componente $t(ins)_t^{opex}$ a copertura dei costi operativi per l'installazione e la manutenzione dei gruppi di misura, tramite la definizione:
 - di una componente tariffaria parametrica ${}^{>G6}_{ele}t(ins)_t^{opex}$, da riconoscere limitatamente ai punti di riconsegna dotati di misuratori di classe maggiore di G6, conformi ai requisiti della deliberazione ARG/gas 155/08, costituita dalla componente ${}^{base}t(ins)_t^{opex}$ di cui al successivo alinea e da una maggiorazione $\Delta CVER_{unit}$,
 - di una componente tariffaria base ${}^{base}t(ins)_t^{opex}$ da applicare a tutti i punti di riconsegna rimanenti;
- determinare il livello della maggiorazione della componente ${}^{>G6}_{ele}t(ins)_t^{opex}$ rispetto al livello base ($\Delta CVER_{unit,t}$) in funzione dell'*extra-costo* connesso con l'estensione degli obblighi di verifica dei convertitori, fissando il livello erogato in acconto nell'anno 2013 in misura pari a 50 Euro/PdR, a valore 2011, prevedendo un'opportuna integrazione transitoria al meccanismo di perequazione dei costi di misura per intercettare il costo reale dell'attività, e rimandando ad una successiva rideterminazione la valutazione di un valore standard del parametro $\Delta CVER_{unit,t}$ sulla base dei costi medi effettivamente sostenuti dalle imprese per le verifiche metrologiche, come desumibili da una contabilità separata dei medesimi.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- limitare l'utilizzo dell'elettrovalvola esclusivamente ai fini della gestione commerciale per massimizzare la durata delle batterie e limitare i costi correlati;
- confermare l'obbligo di installare gruppi di misura che ottemperano ai requisiti minimi previsti dall'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08, per tutti i misuratori installati in data successiva al 29 febbraio 2012, precisando che per i soli gruppi di misura di classe minore o uguale a G6 sia prevista la deroga dalla messa in servizio della funzione di telelettura/telegestione fino all'anno a regime;
- con riferimento ai gruppi di misura destinati al *mass market*, disporre che la gradualità dell'applicazione della prescrizione della validità temporale del bollo metrico di cui al comma 21 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sia perseguita prevedendo che l'obiettivo di sostituzione al 2018 sia conseguito con la sostituzione prioritaria dei gruppi di misura volumetrici a pareti deformabili con vita utile superiore a 15 anni, lasciando libertà all'impresa, nell'ottica di una gestione efficiente del processo, circa le decisioni in merito all'organizzazione degli interventi;
- non porre a carico dei clienti finali, in conformità alla legge 99/09, eventuali costi residui dei misuratori sostituiti ai sensi del precedente ritenuto;
- adottare i medesimi criteri previsti del comma d) dell'art. 44 della RTDG per gli anni successivi al 2012, fatto salvo quanto disposto al punto precedente;

- al fine di limitare i costi per dismissioni anticipate, considerare convenzionalmente i cespiti dismessi anticipatamente come detratti dal parco installato in ordine cronologico a partire da quelli di più lontana acquisizione;
- correggere un errore materiale rilevato al comma 4.12 della deliberazione ARG/gas 155/08;
- rimandare a successivo provvedimento la definizione delle specifiche e della conseguente procedura per la selezione dei progetti pilota, finalizzati a testare le soluzioni multiservizio del sistema di misura elettronico.

DELIBERA

Articolo 1

Modifica degli obblighi di messa in servizio dei gruppi di misura previsti dalla deliberazione ARG/gas 155/08

- 1.1 Il comma 10.1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08 è sostituito come segue:
 “10.1 Il soggetto responsabile del servizio di misura mette in servizio i gruppi di misura conformi ai requisiti funzionali di cui ai precedenti articoli nei punti di riconsegna della rete di distribuzione del gas naturale in cui opera, almeno secondo il seguente programma temporale:
- a) con riferimento ai punti di riconsegna con classe del gruppo di misura maggiore di G40, 100% dei punti di riconsegna esistenti alla data del 29 febbraio 2012;
 - b) con riferimento ai punti di riconsegna con classe del gruppo di misura maggiore di G6 e minore o uguale a G40, 100% dei punti di riconsegna esistenti alla data del 31 dicembre 2014;
 - c) con riferimento ai punti di riconsegna con classe del gruppo di misura minore o uguale a G6:
 - i. 60% dei punti di riconsegna esistenti alla data 31 dicembre 2018;
 - ii. 100% di sostituzione dei misuratori con validità del bollo metrico scaduta alla data del 31 dicembre 2018;”.
- 1.2 Il comma 10.2 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08 è sostituito come segue:
 “10.2 I gruppi di misura di ciascuna classe messi in servizio in data successiva alle scadenze di cui al comma precedente devono essere conformi ai requisiti funzionali minimi di cui al presente provvedimento, inclusa l'attivazione delle funzionalità di telelettura/telegestione.”.
- 1.3 Il comma 10.3 dell'allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08 è sostituito come segue:
 “10.3 I gruppi di misura di classe maggiore di G6 e minore o uguale a G40 messi in servizio dopo il 29 febbraio 2012 devono essere conformi ai requisiti funzionali minimi di cui al presente provvedimento.”.
- 1.4 Il comma 10.4 dell'allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08 è sostituito come segue:
 “10.4 I gruppi di misura di classe minore o uguale a G6 messi in servizio dopo il 29 febbraio 2012 devono essere conformi ai requisiti funzionali

minimi di cui al presente provvedimento, ad eccezione dell'attivazione delle funzionalità di telelettura/telegestione.”.

1.5 All'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08, dopo il comma 11.1 è inserito il seguente comma 11.2:

“ 11.2 Con riferimento all'anno 2012, le disposizioni di cui al comma 11.1 si applicano, transitoriamente, entro il 31 luglio del medesimo anno.”.

Articolo 2

Modifiche e precisazioni relative ai requisiti minimi previsti dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08

2.1 Al comma 4.12 dell'allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera h):

“h) raccolta della curva di prelievo di cui al comma 4.6.”.

2.2 Il comma 6.4 dell'allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08 è modificato come segue:

“6.4 *Elettro-valvola*. I gruppi di misura devono essere dotati di elettro-valvola da utilizzarsi per scopi commerciali (attivazione o disattivazione di una fornitura, subentro, gestione morosità), non apribile da remoto. Durante una mancanza di alimentazione l'elettro-valvola conserva lo stato acquisito immediatamente prima della mancanza di alimentazione.”.

Articolo 3

Disposizioni per la determinazione delle tariffe del servizio di misura per gli anni 2013-2016

3.1 Nei provvedimenti con cui saranno determinate le tariffe per il servizio di misura del gas naturale sulle reti di distribuzione, l'Autorità terrà conto delle seguenti indicazioni:

- i nuovi investimenti relativi a immobilizzazioni di località per il servizio di misura della tipologia gruppi di misura elettronici sono valutati secondo la seguente formula:

$$NI_{t-2} = 0,5 * (NI_{bil} + NI_{std})$$

dove:

- NI_{bil} è il valore degli investimenti entrati in esercizio nel corso dell'anno $(t-2)$, come riportati nei bilanci sottoposti a revisione contabile, distinti per le tipologie di investimento individuate nella RTDG;
- NI_{std} è il valore degli investimenti entrati in esercizio nel corso dell'anno $(t-2)$, stimato a costi standard 2011, come riportati nelle Tablelle 1, 2, 3 e 4 allegate alla presente deliberazione, e aggiornato sulla base del tasso di variazione medio del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat;
- l'aggiornamento del valore degli investimenti, ai fini del calcolo degli ammortamenti e della remunerazione del capitale, viene effettuato sulla base del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito

agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;

- ai fini dell'aggiornamento dello *stock* di capitale investito esistente, le dismissioni di gruppi di misura, a costo storico, sono convenzionalmente portate in diminuzione della stratificazione dei valori netti storici a partire dai valori, sempre a costi storici, delle immobilizzazioni nette relative ai cespiti di più antica installazione.

3.2 Ai fini dell'aggiornamento della componente $t(mis)_{t,c,i}^{capex}$ per la quota parte a copertura degli ammortamenti, il riconoscimento del valore residuo dei gruppi di misura tradizionali di classe minore o uguale a G6 dismessi e sostituiti con misuratori elettronici ai sensi della deliberazione ARG/gas 155/08, come modificata e integrata, è posto:

- a) pari a zero, laddove ricorra una delle seguenti condizioni:
 - i) il GdM sostituito sia stato installato da almeno 15 anni;
 - ii) il GdM sostituito sia stato installato successivamente al termine di cui al comma 10.4 della deliberazione ARG/gas 155/08;
- b) pari alle quote di ammortamento residue fino a 15 anni di vita utile, in tutti gli altri casi.

3.3 A decorrere dall'anno 2013, i costi operativi relativi alle funzioni di installazione e manutenzione dei misuratori, dell'impresa di distribuzione c nell'anno t , saranno riconosciuti sulla base delle tariffe di riferimento:

- ${}^{base}t(ins)_t^{opex}$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi operativi relativi alle funzioni di installazione e manutenzione di tutti i gruppi di misura di classe inferiore o uguale a G6 e dei gruppi di misura di classe maggiore a G6 non conformi ai requisiti della deliberazione ARG/gas 155/08, che sarà determinata sulla base dei dati riportati nei rendiconti separati relativi all'anno 2011, al netto degli extra-costi per le verifiche di cui al successivo alinea;

- ${}^{>G6}_{ele}t(ins)_t^{opex}$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi operativi relativi alle funzioni di installazione e manutenzione dei gruppi di misura di classe maggiore di G6 conformi ai requisiti della deliberazione ARG/gas 155/08. Tale componente è determinata secondo la seguente formula:

$${}^{>G6}_{ele}t(ins)_t^{opex} = {}^{base}t(ins)_t^{opex} + \Delta CVER_{unit,t}$$

dove:

- $\Delta CVER_{unit,t}$ rappresenta l'*extra-costo* connesso con l'estensione degli obblighi di verifica dei dispositivi di conversione.

3.4 Il valore $\Delta CVER_{unit,t}$ di acconto assunto ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento è pari a:

$$\Delta CVER_{unit,13} = 50 * (1 + RPI_{12}) * (1 + RPI_{13})$$

- 3.5 Nell'anno $(t+1)$ l'Autorità, sulla base dei dati medi rilevati nei rendiconti separati, determina il valore $\Delta CVER_{unit,t}$, sulla base dei costi medi sostenuti dalle imprese per le verifiche metrologiche dei misuratori elettronici di classe maggiore di G6.
- 3.6 In sede di perequazione a saldo, il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi operativi relativi al servizio di misura, per ciascun anno t e per ciascuna impresa c , è determinato secondo la seguente formula:

$$VRM_{t,c}^{opex} = \sum_i \left[\left({}^{base}t(ins)_t^{opex} + t(rac)_t^{opex} \right) * NUA_{t,c,i}^{eff} + \Delta CVER_{unit,t} * {}^{>G6}_{ele} NUA_{t,c,i}^{eff} \right]$$

dove:

- $\left({}^{base}t(ins)_t^{opex} + t(rac)_t^{opex} \right) * NUA_{t,c,i}^{eff} + \Delta CVER_{unit,t} * {}^{>G6}_{ele} NUA_{t,c,i}^{eff}$ è il vincolo a copertura dei costi operativi per la singola località i servita dall'impresa distributrice c ;
 - $NUA_{t,c,i}^{eff}$ è il numero di punti di riconsegna attivi effettivamente serviti nell'anno t dall'impresa c , nella località i ;
 - ${}^{>G6}_{ele} NUA_{t,c,i}^{eff}$ rappresenta il numero di gruppi di misura elettronici effettivamente messi in servizio di classe maggiore di G6 conformi ai requisiti minimi della deliberazione ARG/gas 155/08.
- 3.7 Con riferimento ai costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione, per ciascun anno t , a partire dal 2013, sono istituite a copertura dei costi relativi ai sistemi di telegestione:
- la componente $t(tel)_t$ della tariffa di riferimento, espressa in Euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione;
 - la componente $t(con)_{t,d}$ della tariffa di riferimento, espressa in Euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi dei concentratori, eventualmente differenziata sulla base di parametri di densità delle località servite.
- 3.8 A partire dall'anno 2013, la componente $t(tel)_t$ è definita come segue:

$$t(tel)_t = \frac{\sum_c (RCA_{t,c}^{TEL} + AMA_{t,c}^{TEL})}{\sum_c NUA_{t,c}^{att}}$$

dove:

- $RCA_{t,c}^{TEL}$ rappresenta la remunerazione del capitale investito netto in sistemi di telelettura/telegestione dall'impresa c , che ha realizzato in proprio tali sistemi nell'anno $(t-2)$, aggiornato in funzione del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat e riconosciuto in tariffa nell'anno t ;
- $AMA_{t,c}^{TEL}$ rappresenta l'ammortamento del capitale investito lordo in sistemi di telelettura/telegestione dall'impresa c , che ha realizzato in proprio tali sistemi nell'anno $(t-2)$, aggiornato in funzione del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli

investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat e riconosciuto in tariffa nell'anno t ;

- $NUA_{t,c}^{att}$ rappresenta il numero di punti di riconsegna atteso per l'anno t dell'impresa di distribuzione c che ha realizzato in proprio sistemi di telegestione;

3.9 A partire dall'anno 2013, la componente $t(con)_{t,d}$ è definita come segue:

$$t(con)_{t,d} = \frac{\sum_c (RCA_{t,d,c}^{CON} + AMA_{t,d,c}^{CON})}{\sum_c NUA_{t,d,c}^{att}}$$

dove:

- $RCA_{t,d,c}^{CON}$ rappresenta la remunerazione del capitale investito netto per la messa in servizio di concentratori da parte dell'impresa c , nelle località di densità d , che ha realizzato in proprio tali sistemi nell'anno $(t-2)$, aggiornato in funzione del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat e riconosciuto in tariffa nell'anno t ;
- $AMA_{t,d,c}^{CON}$ rappresenta l'ammortamento del capitale investito lordo per la messa in servizio di concentratori da parte dell'impresa c , nelle località di densità d , che ha realizzato in proprio tali sistemi nell'anno $(t-2)$, aggiornato in funzione del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat e riconosciuto in tariffa nell'anno t ;
- $NUA_{t,d,c}^{att}$ rappresenta il numero di punti di riconsegna atteso per l'anno t dell'impresa di distribuzione c , nelle località di densità d , che ha realizzato in proprio un sistema di concentratori.

3.10 Per ciascun anno t , a partire dal 2013, e per ciascuna impresa distributrice c , il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione, concentratori inclusi, è determinato secondo la formula:

$$VRM_{t,c}^{tel} = \left[NUA_{t,c}^{eff} * t(tel)_t + \sum_d NUA_{t,d,c}^{eff} * t(con)_{t,d} \right] * \psi$$

dove:

- $NUA_{t,c}^{eff}$ rappresenta il numero di gruppi di misura effettivamente installati dall'impresa di distribuzione c , nell'anno t ;
- $NUA_{t,d,c}^{eff}$ rappresenta il numero di gruppi di misura effettivamente installati dall'impresa di distribuzione c , nelle località aventi densità d , nell'anno t ;
- ψ è una variabile che assume valore 1 laddove l'impresa abbia attivato un sistema di telelettura/telegestione e valore zero laddove l'impresa non abbia ancora attivato tale sistema.

3.11 Il vincolo ai ricavi ammessi a copertura del servizio di misura attualmente previsto all'art. 30 della RTDG, a partire dall'anno 2013 verrà determinato come segue:

$$VRM_{t,c} = VRM_{t,c}^{capex} + VRM_{t,c}^{opex} + VRM_{t,c}^{tel}$$

dove:

- $VRM_{t,c}$ rappresenta il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi del servizio di misura;
- $VRM_{t,c}^{capex}$ rappresenta il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi di capitale;
- $VRM_{t,c}^{opex}$ rappresenta il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi operativi.

- 3.12 A partire dall'anno 2013 l'ammontare di perequazione $PM_{t,c}$ verrà determinato tenendo in considerazione la nuova definizione di $VRM_{t,c}$; con riferimento all'anno 2013 per le classi G40, G25, G16 e G10 la penale RPM_c è posta pari a 0.
- 3.13 In deroga ai commi 10.3 e 10.4 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08, il soggetto responsabile del servizio di misura ha la facoltà di mettere in servizio GdM non conformi ai requisiti funzionali minimi previsti nei medesimi commi in data successiva al 29 febbraio 2012 e fino al 31 dicembre 2012 e dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 per le classi di GdM non superiori a G16. In tal caso non si applica il comma 3.1 per la valorizzazione dell'investimento sostenuto, bensì le disposizioni di cui al comma 44.1, lettere a), b), e) e f) della RTDG.

Articolo 4

Sperimentazione per la telelettura/telegestione dei gruppi di misura di classe minore o uguale a G6

- 4.1 La procedura e i criteri di selezione degli investimenti ammessi alla sperimentazione di soluzioni di telelettura/telegestione multiservizio per i gruppi di misura di classe minore o uguale a G6 sono determinati con specifico provvedimento dell'Autorità.
- 4.2 A valle della sperimentazione di cui al precedente comma, l'Autorità si riserva di valutare: la congruità e la fattibilità dell'attivazione delle funzionalità di telelettura e telegestione alla scadenza prevista dal precedente articolo 1 e l'opportunità di differenziare la componente tariffaria $t(con)_{t,d}$ sulla base di un parametro di densità relativo alle località servite.

Articolo 5

Disposizioni finali

- 5.1 Con successivo provvedimento, l'Autorità potrà individuare valori standard per le componenti $\Delta CVER_{unit,t}$ di cui al comma 3.3 e $t(tel)_t$ e $t(con)_{t,d}$ di cui al comma 3.7.
- 5.2 E' dato mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture di effettuare l'indagine conoscitiva relativa alla vetustà dei misuratori di classe minore o uguale a G6 installati, finalizzata alla definizione degli obblighi di sostituzione successivi al 2018, disponendo che gli esiti di tale approfondimento siano noti entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

5.3 Il presente provvedimento e le tabelle allegate sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

2 febbraio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni